

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 MAGGIO 2008, N. 21217: il carattere stagionale di un manufatto non implica “precarietà” dell’opera e, quindi, non rileva ai fini dell’esenzione della richiesta del permesso di costruire.

« ...questa Corte (Cass., sez. III, 21 febbraio 2006, Mulas) ha affermato – e qui ribadisce – che in materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che ciò non implica precarietà dell’opera potendo essere la stessa non di meno destinata a soddisfare bisogni non provvisori, ma sistematicamente ricorrenti. »



21217/08

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione III Penale

composta dagli ill.mi signori Magistrati:

dott. Claudio Vitalone Presidente

Udienza pubblica

1. dott. Pierluigi Onorato

del 4 aprile 2008

2. dott. Ciro Petti

SENTENZA

3. dott. Aldo Fiale

N. 877

4. dott. Giovanni Amoroso

R.g.n. 26917/07

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da Cuomo Maria, n. a Napoli il 22.6.1956

avverso la sentenza del del 27 marzo 2007 della Corte d'appello di Napoli

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. Gerardo Russillo in sostituzione dell'avv. Andrea Cafiero per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

la Corte osserva:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Cuomo Maria era imputata del reato p. e p. dalla lettera b) dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 81 c.p. per avere iniziato, continuato ed eseguito, in assenza del permesso di costruire, le seguenti opere: 1) sul lato portico dell'esercizio di bar tavola calda, realizzava una struttura sorretta da scatolari di ferro ricoprente una superficie di mq. 40 con doppia volta di altezza 3,60 mt. al colmo, coperta e chiusa con teli in PVC; 2) nella zona antistante l'ingresso principale dell'esercizio installava un manufatto di mq. 40 chiuso con pannelli grigliati e archetti di profilati in plastica con vetri e porta di accesso, avente una copertura a doppia volta di teli in PVC di altezza di mt. 3,20 dal colmo (accertato al Centro Direzionale di Napoli isola E/5 fino al 29.1.2003).

Con sentenza del 24.5.2005 il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannava la Cuomo alla pena di mesi tre di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello l'imputata chiedendo l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, rilevando che le strutture in ferro collocate sul suolo non potevano considerarsi opere permanenti, considerato che erano infisse al suolo con bulloni e quindi erano agevolmente smontabili; in via subordinata chiedeva la riduzione della pena e la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Con sentenza del 27 marzo 2007 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 24.5.2005 del G.M. del Tribunale di Napoli appellata dall'imputata Cuomo Maria, rideterminava la pena, con le già concesse attenuanti generiche, nella misura di giorni venti di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda e concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna; confermava nel resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con un unico motivo con cui deduce l'errore scusabile in ordine all'illiceità del fatto addebitato giacché l'entrata in vigore del t.u. dell'edilizia il 1° gennaio 2002 seguita dopo solo nove giorni dal differimento dell'applicabilità della nuova disciplina aveva



comportato l'*abolitio criminis* o quanto meno il giustificato convincimento dell'abrogazione della precedente disciplina.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte escluso che ci sia stata soluzione di continuità nella previsione come reato della condotta contestata all'imputata. Questa Corte (*ex plurimis* Cass., sez. III, 30 gennaio 2003, Botturi) ha infatti affermato che - con la entrata in vigore della l. 31 dicembre 2001 n. 463 (in data 10 gennaio 2002), di conversione del d.l. 23 novembre 2001 n. 411, che all'art. 5 bis ha disposto che la entrata in vigore del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) era prorogata al 30 giugno 2002 (termine successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 2 d.l. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato dalla l. di conversione 1 agosto 2002 n. 185) - si è determinata una sospensione dell'efficacia innovativa del citato testo unico, con il ripristino delle norme anteriori sostituite, atteso che la disposizione che ha operato l'*abrogatio sine abolitio*, delle precedenti previsioni normative ha natura di testo unico; peraltro l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del testo unico, così che ove la nuova norma del testo unico sia per qualche ragione abrogata, ovvero la sua efficacia sia temporalmente sospesa o differita, rivive, definitivamente o temporalmente, la precedente norma.

Non c'è stata quindi alcuna *abolitio criminis*, ma piena continuità normativa nella qualificazione come illecito penale della condotta contestata all'imputata (costruzione senza permesso); né sotto il profilo soggettivo dell'ignoranza della legge era ragionevole ipotizzare una sorta di generalizzato condono edilizio a costo zero.

La ricorrente poi non ha più posto la questione dell'asserita precarietà dell'opera realizzata. Comunque questa Corte (Cass., sez. III, 21 febbraio 2006, Mulas) ha affermato - e qui ribadisce - che in materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che ciò non implica precarietà dell'opera potendo essere la stessa non di meno destinata a soddisfare bisogni non provvisori, ma sistematicamente ricorrenti.

2. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.



L'inammissibilità del ricorso, anche per manifesta infondatezza dei motivi, configura in ogni caso una causa originaria di inammissibilità dell'impugnazione, e non sopravvenuta, sicché non si costituisce il rapporto di impugnazione e conseguentemente non è possibile invocare eventuali cause estintive dei reati (Cass., sez. un., 22 novembre - 21 dicembre 2000, n.32, De Luca).

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00


PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2008

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Claudio Vitalone)

